



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 186 /2024

Salerno 18 gennaio 2024

Al Dirigente

Al Direttore Amministrativo Coordinatore Area Penale

Ai Magistrati dell'Ufficio

Al Presidente del Consiglio Ordine Avvocati - Salerno
segreteria@pec.ordineforense.salerno.it

Al Presidente della Camera Penale - Salerno
segreteria@pec.camerapenalesalernitana.it

***Al Questore
di Salerno***
dipps174.00f0@pecps.poliziadistato.it

***Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Salerno***
tsa27592@pec.carabinieri.it

***Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Salerno***
sa0500000p@pec.gdf.it

***Al Comandante della Capitaneria di Porto
di Salerno***
cp-salerno@pec.mit.gov.it

***Al Dirigente della Sezione Operativa D.I.A.
di Salerno***
dippsd07.0100@pecps.interno.it

***Al Comandante della Sezione Anticrimine (R.O.S.)
dei Carabinieri di Salerno***
ssa34032@pec.carabinieri.it

Al Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali

di Salerno

fsa42879@pec.carabinieri.it

**Al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Salerno**

com.salerno@cert.vigilfuoco.it

**Al Dirigente della Sezione della Polizia Stradale
di Salerno**

dipps221.0500@pecps.poliziadistato.it

**Al Dirigente del C.O.A. della Polizia Stradale
di Sala Consilina**

dipps221.1100@pecps.poliziadistato.it

**Al Comandante del Nucleo Antifrodi
dei Carabinieri di Salerno**

ssa41103@pec.carabinieri.it

**Al Dirigente della Agenzia delle Dogane
di Salerno**

dogane.salerno@pec.adm.gov.it

**Al Dirigente della Agenzia delle Entrate
di Salerno**

dp.Salerno@pce.agenziaentrate.it

Al Dirigente dell'I.N.P.S.

di Salerno

direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it

**Al Comandante la Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza di Salerno**

sa1000000p@pec.gdf.it

**Al Comandante del N.A.S.
di Salerno**

ssa34490@pec.carabinieri.it

**Al Comandante del N.O.E.
di Salerno**

ssa41033@pec.carabinieri.it

**Ai Responsabili della Sezione di Polizia Giudiziaria
Aliquota Carabinieri**

tsa34746@pec.carabinieri.it

Aliquota Polizia di Stato

dippsa74.0000@pecps.poliziadistato.it

Aliquota Guardia di Finanza

sezionepg.tribunale.salerno@pec.gdf.it

Al Dirigente della SISCO

dippps41.0000@pecps.poliziadistato.it

**Al Comandante del Nucleo PEF
Guardia di Finanza**
Sa1480000p@pec.gdf.it

**Al Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Ispettorato di Salerno**
itl.salerno@pec.ispettorato.gov.it

**Al Comandante del Nucleo Ispettorato Lavoro
dei Carabinieri di Salerno**
ssa21107@pec.carabinieri.it

**Al Responsabile del SE.T.S.A.L.
presso la A.S.L. di Salerno**
dp.spsal@pec.aslsalerno.it

**Ai Sindaci dei Comuni
del Circondario di Salerno
per il tramite del Prefetto di Salerno**

**Ai Comandanti delle Polizie Municipali e Locali
del Circondario di Salerno
per il tramite del Prefetto di Salerno**

Vista la nota del DGSIA Prot. 22/11/2023.0010005 con la quale è stato diffuso a tutti gli Uffici Giudiziari interessati l'Applicativo Processo Penale (APP), individuandolo, ai sensi dell'art. 15 D.M. n.ro 44/2011, quale applicativo informatico deputato ad integrare, con le funzionalità di firma e deposito telematico degli atti del procedimento, le informazioni di registro e gli atti digitalizzati, finora trattati con il registro informatizzato notizie di reato S.I.C.P. e il gestore documentale TIAP document@;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia del 29 dicembre 2023 n.ro 217, avente ad oggetto "Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44». (23G00224) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023), in vigore dal 14/01/2024" pubblicato nella GU Serie Generale n.303 del 30-12-2023, in vigore dal 14/01/2024;

Considerato che il suddetto regolamento, in attuazione del decreto legislativo n. 150/22 (cd. *Riforma Cartabia*), detta le specifiche tecniche e rende pertanto operativa la modalità telematica per il deposito degli atti del procedimento penale come disciplinata dal nuovo art. 111 -bis c.p.p., sancendone la obbligatorietà per gli atti relativi alla procedura di archiviazione e riapertura delle indagini preliminari;

Rilevato che, in particolare, l'art. 3 del D.M. 217/23 impone che "a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento, durante la fase delle indagini preliminari il deposito di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con

modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111 -bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il Tribunale; b) Procura Europea; c) Tribunale Ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) Procura Generale presso la corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione” specificando, tuttavia, che **sino al 31 dicembre 2024**

- **i soggetti abilitati interni (magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli UNEP)“, possano effettuare il deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche, solo ove si tratti di atti diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale;**
- il deposito **da parte dei difensori** di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, **ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.**
Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87 -bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.

premesso

- che l'applicativo ministeriale, raggiungibile dalla rete RUG all'indirizzo **<https://wfm.sicp.salerno.giustizia.it>**, a partire dall'1.01.2024, viene implementato **unicamente** dagli atti che pervengono tramite i Portali Notizie di Reato e Deposito Atti Penali nonché dagli atti nativamente formati e depositati attraverso APP, ma non dagli atti presenti - o che saranno anche successivamente caricati - in TIAP, non essendo stata completata a livello nazionale la relativa procedura di migrazione sulla piattaforma documentale *Mercurio*;
- che, di converso, gli atti formati, firmati e depositati in APP transitano automaticamente nel gestore documentale TIAP, consentendo la successiva visione ed estrazione copia da parte dei soggetti legittimati;
- che APP consente, nei singoli procedimenti, di acquisire copie scansionate di atti tramite la funzione “*Carica Atto*” attraverso la quale viene effettuato l'upload del file in formato pdf;
- che APP è progettata per consentire anche l'acquisizione di file multimediali e che, tuttavia, tale funzionalità non è ancora operativa, con la conseguenza che, allo stato, video, foto, file audio etc. continueranno ad essere depositati e saranno acquisiti agli atti del fascicolo processuale tramite il supporto fisico che li contenga;
- che dal 14 gennaio 2024 i provvedimenti con i quali viene richiesta ed autorizzata la archiviazione di un procedimento **iscritto a mod.44 o a mod. 21** o la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. possono essere depositati **esclusivamente in via telematica** tramite APP, a **prescindere che si tratti di procedimenti iscritti prima o dopo l'entrata in vigore del D.M.**;
- che i mod. 45 e 46 sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina del deposito telematico, pertanto i relativi fascicoli continueranno ad essere costituiti da atti analogici – ivi incluso il provvedimento di autoarchiviazione - caricati in TIAP;

d i s p o n e

- che a partire dal 18.1.2024 le ISCRIZIONI delle notizie di reato verranno effettuate esclusivamente tramite APP laddove si tratti della materia di *PRONTA DEFINIZIONE* secondo le modalità già dettate con decreto del Procuratore della Repubblica n.ro 115/2023 del 23.11.2023 ;
- che le altre notizie di reato vengano iscritte secondo le modalità e sulla base delle direttive già emanate;
- che la Polizia Giudiziaria continui a depositare in forma analogica – unitamente alla ricevuta rilasciata dal Portale NDR- gli atti già trasmessi in Portale N.d.R., fino al momento in cui non sarà conclusa la procedura di migrazione degli atti caricati nel gestore documentale TIAP al gestore documentale Mercurio così da consentirne la visibilità in APP tanto ai magistrati della Procura della Repubblica che a quelli del Tribunale – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari;
- che, non essendo ancora entrata regime la sezione del Portale NDR che consente a Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Carabinieri Forestali di trasmettere alla Procura della Repubblica la trasmissione telematica delle richieste e degli atti relativi alle intercettazioni e che tale situazione può equipararsi a quelle disciplinate dall’art. 175 bis cpp, il deposito delle nuove richieste, proroghe e altri atti inerenti la materia delle intercettazioni, continui ad essere effettuato secondo le modalità attualmente utilizzate;
- che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge (impugnazione delle misure cautelari e del sequestro probatorio), ivi inclusi i casi di malfunzionamento dei Portali, il deposito alla Procura della Repubblica da parte di soggetti abilitati esterni (forze di PG, difensori, soggetti pubblici latori di notizie di reato) di atti inerenti la fase delle indagini preliminari, la fase della archiviazione e della riapertura indagini in forme diverse da quelle telematiche venga tassativamente rifiutato dall’Ufficio;
- che, fuori da quanto qui espressamente disciplinato, il personale di segreteria continui ad osservare, nella gestione e tenuta del fascicolo, le direttive e gli ordini di servizio che attualmente disciplinano la validazione dei seguiti, l’accettazione dei depositi in PDP, la materia delle intercettazioni e dei tabulati, nonché lo scambio documentale con l’Ufficio GIP e il Riesame, nonché la notifica degli atti a mezzo TIAP;
- che in relazione ai procedimenti iscritti a Mod. 21 o Mod. 44 per i quali il Sostituto intenda procedere a formulare richiesta di archiviazione, la Segreteria verifichi preliminarmente la corrispondenza tra i dati presenti in SICP ed i provvedimenti d’iscrizione, stralcio, riunione, etc. eventualmente adottati, nonché il corretto inserimento dei dati relativi alla nomina di difensore o dichiarazioni/elezioni di domicilio di indagati e persone offese, ciò in quanto tali dati vengono automaticamente a far parte della richiesta di archiviazione redatta attraverso la procedura guidata messa a disposizione da APP;
- che, una volta redatta e firmata digitalmente dal Sostituto Procuratore la richiesta di archiviazione in APP, il fascicolo cartaceo venga trasmesso alla Segreteria centralizzata di riferimento, il cui personale provvederà alle verifiche di completezza del fascicolo, riceverà l’atto in APP con l’azione “comunica” - così modificando lo stato del fascicolo a RGNR (iter 410 richiesta di archiviazione), **per poi procedere alla trasmissione telematica al GIP**. Per quanto riguarda i procedimenti della DDA, le funzioni della segreteria centralizzata sono assicurate dalla segreteria del singolo magistrato;
- che, ove sia necessario procedere alla notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, la Segreteria centralizzata, creata in APP tramite la procedura guidata la bozza dell’avviso 408 cpp, la trasmetta al PM “per l’approvazione”; tale invio, solo digitale, risulterà evidenziato al PM nella Home Page dell’applicativo, nella partizione “*atti in lavorazione*”; il P.M., eventualmente corretta la bozza di avviso, procederà alla sua sottoscrizione con firma digitale e al successivo deposito in APP; **le successive incombenze saranno di competenza**

della segreteria centralizzata (in particolare inoltre tramite pec TIAP per la notifica alla p.o.).

- che, conclusa la eventuale fase di notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p., e ricevuta l'eventuale opposizione da parte della p.o., da accettare esclusivamente da SICP, **gli atti siano trasmessi dalla Segreteria centralizzata al GIP in APP con l'azione "trasmetti al destinatario"**;
- che, nella prima fase di avvio - e fino a diversa disposizione da emanarsi allorchè saranno consolidate le prassi e risolte le problematiche informatiche allo stato evidenziate - la richiesta di archiviazione o di riapertura indagini, firmata digitalmente, venga inoltrata telematicamente al GIP tramite APP, senza necessità di stamparne copia analogica da inserire nel fascicolo cartaceo;
- che, stante la citata impossibilità da parte del GIP di visualizzare in APP tutti gli atti del fascicolo e fino alla completa implementazione del gestore documentale, una volta depositata telematicamente all'Ufficio GIP la richiesta di archiviazione, venga comunque trasmesso materialmente a quell'Ufficio il fascicolo cartaceo;

Si trasmetta copia al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Presidente del Tribunale.

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Borrelli

